



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO TRAVERSI

Seduta del 23/09/2025



FATTO

Con ricorso interposto in data 10/06/2025 il ricorrente deduce quanto segue:

- di aver stipulato, in data 3.9.2019, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.
- Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.
- In particolare parte ricorrente chiede la restituzione della somma di € 1.428,52 a titolo di commissioni intermediazione e spese di istruttoria oltre interessi legali.

Parte resistente controdeduce come segue:

- nella documentazione precontrattuale e contrattuale sottoscritta dal cliente sono chiaramente dettagliate tutte le componenti economiche, di cui viene specificato importo, natura e rimborsabilità in sede di estinzione anticipata;
- la richiesta formulata dal ricorrente, relativa alla restituzione di tutti i costi applicati al contratto, deve essere respinta alla luce della sentenza Unicredit Bank Austria, dei principi civilistici del divieto di indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa e della disciplina speciale contenuta nel DPR 180/1950;
- la voce "spese di istruttoria" fa riferimento all'attività di pre-analisi e, pertanto, non risulta rimborsabile;
- le commissioni di intermediazione hanno natura non ricorrente; sono costi non incassati dalla Banca ma da questa riconosciuti a soggetti terzi per attività prodromica al perfezionamento del contratto.
- In conclusione chiede quindi:
- in via preliminare: rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, la contestazione sulla trasparenza bancaria;
- in via principale: rigettare, per le motivazioni indicate, l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme tenuto conto di quanto già rimborsato da *** ***** pari ad € 3.146,70;
- rigettare, la richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria, degli oneri erariali e dei costi di intermediazione;
- in via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale pari ad € 3.146,70.



DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Nel merito si precisa che parte ricorrente ha estinto il finanziamento con effetto dal 30.11.2023 in corrispondenza della rata 49/120 sulla base del conteggio estintivo di cui è versata in atti conforme quietanza liberatoria.

Con riguardo alle circostanze dell'estinzione e alla disciplina pattizia, si ha presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha dichiarato illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi recurring, escludendo quelli up front. Tenuto conto della richiamata sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di finanziamento c/CQS sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e alle valutazioni già condivise tra gli stessi Collegi:

- per i costi recurring, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto: si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Restano fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; C. di Coordinamento 5304/2013).

Si riporta dunque di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi.

